

## Corso di formazione per operatore di catechesi battesimale

Relazione di don Giuliano Brugnotto – Treviso 1 Febbraio 2005

### "Aspetti canonici che riguardano il battesimo e la situazione dei genitori"

## ATTENZIONI DA AVERE NEL COLLOQUIO PASTORALE CON LE PERSONE CHE VIVONO IN SITUAZIONI MATRIMONIALI DIFFICILI E IRREGOLARI

### 1. La comunità cristiana e le situazioni matrimoniali difficili e irregolari

Ci potrebbe essere un modo di affrontare il problema che ritengo non del tutto corretto. Non intendo esprimere una valutazione circa le intenzioni, ma la raccolta di firme che, a modo di referendum, in alcune regioni dell'Austria e della Germania come pure è stato fatto in Italia, anche circa il nostro argomento non mi pare espressione di un cammino coerente nella comunione e nella fede all'unico Signore Gesù. Un gruppo di cristiani che porta il nome di "Noi siamo Chiesa" ha steso sei punti per esprimere l'impegno di attuare il Concilio, di fare ecumenismo e di fedeltà al Vangelo. Al quarto punto proposto si dice testualmente:

"Siate misericordiosi come lo è il Padre vostro" (Lc 6,36). In coerenza con questo invito, che privilegia accoglienza e rispetto piuttosto che emarginazione e giudizio, ci sembra giusto: - rivedere la prassi e le norme che escludono i divorziati risposati dall'eucarestia; - restituire al servizio della comunità i preti risposati<sup>1</sup>.

Ciò che non mi pare corretto è questo modo di rivendicare un diritto, almeno così è ritenuto, dimenticando che non esiste diritto-pretesa senza un diritto-obbligo. La richiesta però manifesta un disagio e questo disagio è importante che noi lo cogliamo.

Due pagine della Sacra Scrittura ci aiutano a cogliere con più precisione il disagio di chi si trova in una situazione matrimoniale "difficile" o "irregolare", e il compito della comunità cristiana che non sempre manifesta il volto ad un tempo misericordioso e fedele di Dio.

La prima pagina è tratta dal vangelo di Gv. 8, 1-11. La situazione è di quelle che, da un primo complotto generale e condiviso lasciano poi tutti in grande riflessione. Una donna sorpresa in flagrante adulterio viene portata da Gesù, mentre lui sta ammaestrando il popolo. La donna viene posta nel mezzo e scribi e farisei dicono a Gesù: "Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?". Gesù non risponde, la ritiene una provocazione. In silenzio si mette a scrivere per terra con il dito. Ma scribi e farisei insistono e data la loro insistenza Gesù, che non condivide lo sguardo sprezzante di giudizio che hanno, risponde: "Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei". Nota l'evangelista che tutti se ne andarono a partire dagli anziani. E continua "rimase solo Gesù con la donna là in mezzo". Alla donna Gesù dice: "neanch'io ti condanno; va' e d'ora in poi non peccare più".

Se ci mettiamo nei panni delle persone che hanno fallito il matrimonio, credo che spesso ci troveremmo, anche dentro le nostre comunità con tanti *sguardi* dove si coglie un *giudizio approssimativo*.

Ci si potrebbe trovare nella condizione di provare disagio.

Un disagio causato da un senso di colpa per ciò che si è commesso.

Un disagio che si accresce a causa di alcuni *sguardi-giudizio* puntati contro.

Sono comunità che non manifestano con trasparenza la *misericordia* di Dio. Queste persone non trovano credenti capaci di manifestare l'attenzione e il silenzio di Gesù per ciò che stanno vivendo. Non trovano credenti capaci di rinunciare alla facile condanna e invitano piuttosto al cambiamento della vita,

---

<sup>1</sup> *Appello al popolo di Dio «Noi siamo chiesa», «Il Regno documenti» 41 (1996) n. 764, 120.*

ad esprimere l'amore secondo la fedeltà di Dio che hanno visto sulla croce. Questa pagina del Vangelo ci indica perciò un primo compito della comunità cristiana: essere segno e testimonianza dell'astensione dal giudizio-facile di Gesù. Essere segno e testimonianza della sua capacità di perdono.

Un *secondo testo* che traggo dall'Antico Testamento delinea un altro compito della comunità cristiana: essere segno della fedeltà dell'amore di Dio. E' un testo dell'A.T. ma esprime bene quanto Gesù ha detto parlando del matrimonio: "quello che Dio ha congiunto, l'uomo non separi" (Mt 19,6). Si tratta del profeta Osea che riceve un comando da Dio un po' paradossale:

Va', prenditi in moglie una prostituta e abbi figli di prostituzione, poiché il paese non fa che prostituirsi allontanandosi dal Signore. Egli andò a prendere Gomer, figlia di Diblaim: essa concepì e gli partorì un figlio. E il Signore disse a Osea: "chiamalo Izreel perché tra poco vendicherò il sangue di Izreel"... La donna concepì di nuovo e partorì una figlia e il Signore disse a Osea: "Chiamala Non-amata..." Dopo aver divezzato Non-amata, Gomer concepì e partorì un figlio. E il Signore disse a Osea: Chiamalo Non-mio-popolo, perché voi non siete mio popolo"<sup>2</sup>.

La situazione presentata è volutamente paradossale ma il profeta diventa un segno, in mezzo a un popolo che non ama più il suo Dio e, abbandonandolo, non vive più l'amore umano secondo il suo disegno. Egli è segno della fedeltà. Come ama Dio? Ama di un amore fedele e, pur sembrando paradossale, non disdegna di prendersi cura del suo popolo infedele.

Ecco una seconda preoccupazione delle comunità cristiane quando riconoscono al proprio interno che ci sono matrimoni falliti. Anche a coloro che vivono tempi di sofferenza e di vergogna dovrà manifestare la fedeltà dell'amore di Dio che solo vince ogni fragilità. Direi di più. Nella nostra società non colpisce più la situazione di un matrimonio fallito. Ci si è abituati a vivere accanto a persone che, per i motivi più diversi, hanno fallito il matrimonio cristiano. La comunità cristiana non può essere indifferente; rispetto non significa indifferenza. La comunità cristiana è tenuta a farsi carico di queste situazioni, annunciando la *fedeltà* e l'*indissolubilità* del matrimonio quali vie che manifestano l'amore di Dio ed esprimono la piena della realizzazione di un amore coniugale. Mi pare di cogliere questo nelle parole del *Direttorio di pastorale familiare* dei nostri vescovi italiani al n. 215:

Ogni comunità cristiana eviti qualsiasi forma di disinteresse o di abbandono e non riduca la sua azione pastorale verso i divorziati riposati alla sola questione della loro ammissione o meno ai sacramenti... Nella certezza che i divorziati risposati sono e rimangono cristiani e membri del popolo di Dio e come tali non sono del tutto esclusi dalla comunione con la Chiesa, anche se non sono nella "pienezza" della stessa comunione ecclesiale.

## **2. Discernere le situazioni di fronte ad un problema pastorale nuovo**

Occorre, innanzitutto prendere coscienza che ci troviamo di fronte ad un problema pastorale nuovo di fronte al quale abbiamo l'impressione di essere per lo più impreparati.

### **2.1. Un problema pastorale nuovo**

Dai dati ISTAT possiamo notare, negli anni 1961-1997, una progressiva diminuzione dei matrimoni in termini complessivi ed un consistente aumento dei matrimoni con rito civile.

La tendenza anche negli ultimi anni è di un aumento dei matrimoni civili (dai dati provvisori del 1999 salgono al 23,0%) e dei matrimoni con stranieri.

Per ciò che riguarda le separazioni civili e i divorzi nel 1988 c'erano in Italia 37.224 separazioni e 30.778 divorzi, nel 1998 ci sono state 62.737 separazioni e 33.510 divorzi.

Dal dato italiano emerge un numero sempre più alto di separazioni civili dall'88 al '98, mentre si nota una diminuzione dei divorzi negli anni '91-'94. Ciò significa che separazione e divorzio non sono richiesti dagli italiani in parallelo.

La crisi delle coppie e delle famiglie italiane ha avuto ripercussioni in ambito ecclesiale. Dall'osservatorio del Tribunale ecclesiastico del Triveneto possiamo raccogliere i seguenti dati. Nel

---

<sup>2</sup> Osea 1,2-9.

decennio 1940-49 vennero introdotte 266 cause per verificare la nullità matrimoniale; il numero rimase invariato nei due decenni successivi (1950-59: 285; 1960-69: 274 cause). Nel decennio 1970-79 il numero è lievitato a 832 cause introdotte, un numero destinato ad aumentare nel decennio 1980-89 con 1.254 cause e nel 1990-99 ben 2.163 cause. Quando una persona introduce la causa presso il Tribunale ecclesiastico la sua condizione è di separazione civile e, normalmente, non è più possibile un ritorno alla precedente relazione coniugale.

Il fenomeno dei fallimenti matrimoniali sia esploso negli anni '70 e non accenna a diminuire. Si tratta di una situazione nuova che i pastori, gli operatori pastorali e le comunità cristiane sono chiamati ad affrontare individuando risposte che siano evangeliche, evitando equivoci perniciosi ed errori grossolani nella prassi pastorale.

Essendo un tema nuovo i primi interventi pastorali e le iniziali riflessioni teologiche sono apparsi incerti. Però dalla fine degli anni '70 ad oggi sono emerse delle consistenti precisazioni che contribuiscono ad una duplice chiarezza: terminologica e dottrinale-teologica.

## 2.2. Distinzione tra situazioni irregolari e situazioni difficili

I vescovi italiani nel 1979<sup>3</sup> introdussero una terminologia che aveva l'obiettivo di distinguere situazioni molto diverse all'interno del complesso panorama delle coppie in difficoltà<sup>4</sup>. Nel 1993 riproposero la distinzione nel *Direttorio di pastorale familiare* indicando alcune tipologie e l'atteggiamento della comunità cristiana e dei pastori nei loro riguardi.

### A) Chi si trova in una situazione matrimoniale difficile?

1° *I separati*. Sono quei cattolici che, permanente il vincolo matrimoniale valido, hanno interrotto la convivenza matrimoniale e non condividono più con il proprio coniuge "tetto, mensa e letto". Esiste una separazione a norma del diritto (cann. 1151-1155 e 1692-1696 del Codice di diritto canonico attuale). In Italia i vescovi hanno deciso che "di norma le cause di separazione tra i coniugi siano trattate avanti l'autorità giudiziaria civile"<sup>5</sup>.

2° *I divorziati non risposati*. Sono quei cattolici che, permanendo un vincolo matrimoniale valido, hanno interrotto la convivenza, ricuperando la possibilità di "contrarre" un altro "matrimonio" di fronte allo Stato, ma non hanno finora, di fatto, approfittato di tale possibilità. Anche se si possono distinguere diverse situazioni (chi si oppone al divorzio, chi lo subisce, chi lo richiede e lo ottiene...) non è possibile interpretare in senso univoco la richiesta di divorzio. Esso potrebbe essere chiesto al semplice scopo di regolarizzare la situazione patrimoniale senza, con questo, contraddire l'indissolubilità<sup>6</sup>.

### B) Chi si trova in situazione matrimoniale irregolare?

1° *I divorziati risposati*. Possiamo tranquillamente dire che questa è la categoria di persone alla quale i documenti prestano maggiore attenzione e pure quella che meglio si può identificare.

*Sono quei cattolici che, contratto validamente un vincolo matrimoniale ed in permanenza di questo vincolo, hanno attentato "un nuovo matrimonio" ed in esso vivono.*

<sup>3</sup> Si veda COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, LA CATECHESI E LA CULTURA E COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA FAMIGLIA DELLA CEI, Nota pastorale *La pastorale dei divorziati risposati e di quanti vivono in situazioni matrimoniali irregolari o difficili*, del 26/4/1979, in: *ECEI* n. 2, 3406-3467; per il suo iter di approvazione non rientra tra i documenti normativi della CEI, tuttavia il testo è molto interessante per l'accuratezza con cui viene presentato il problema sotto il duplice versante pastorale e teologico.

<sup>4</sup> Sul documento si veda l'interessante articolo, ripreso in queste note, di G. PAOLO MONTINI, *Le situazioni matrimoniali irregolari e difficili. Tutta la chiarezza possibile in una pastorale difficile*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 6 (1993) 236-248.

<sup>5</sup> CEI, *Decreto generale sul matrimonio canonico*, 5/11/1990, n. 55, che continua dicendo "fatto salvo in ogni caso il diritto dei coniugi di accedere alla giurisdizione ecclesiastica quando essi siano legati da vincolo soltanto religioso o quando lo richiedano ragioni di coscienza. In questi ultimi casi i coniugi interessati possono chiedere al Vescovo diocesano l'emanazione di un decreto (cf. can. 1962 § 1) oppure rivolgersi al tribunale diocesano, il quale, costituito ordinariamente da un unico giudice, procederà con l'intervento del promotore di giustizia, ai sensi dei cann. 1693-1696".

<sup>6</sup> Come afferma il *Catechismo della Chiesa cattolica* al n. 2383: «Se il divorzio civile rimane l'unico modo possibile di assicurare certi diritti legittimi, quali la cura dei figli o la tutela del patrimonio, può essere tollerato, senza che costituisca una colpa morale».

Normalmente questa situazione viene a crearsi attraverso la sentenza civile di divorzio e la (pretesa) contrazione di un nuovo vincolo matrimoniale, attraverso il matrimonio soltanto civile. In realtà per il battezzato cattolico che ha celebrato validamente il matrimonio e non c'è stato alcun intervento da parte dell'autorità ecclesiale per dichiarare il contrario (e quindi permane il vincolo) il nuovo vincolo non acquista alcun valore. La legislazione canonica parla di "attentato" essendo soltanto un "tentativo".

Si trovano nella stessa situazione i divorziati che instaurano una convivenza (che appare matrimoniale, che abbia o meno ricevuto la conferma di una formalità civile).

2° Gli sposati solo civilmente. Sono quei cattolici che "fondano" la loro convivenza matrimoniale sulla sola formalità di un "rito" matrimoniale pubblico di fronte allo Stato. Con questa affermazione non si intende in alcun modo esprimere una valutazione negativa sul matrimonio che l'ordinamento statale tutela mediante una legislazione, si intende solamente indicare che quel "rito" non ha alcuna rilevanza per il cattolico che è tenuto a celebrare e a vivere il matrimonio quale segno sacramentale della relazione di Cristo con la Chiesa.

3° I conviventi. Sono quei battezzati cattolici che simulano lo stato di vita matrimoniale, condividendo "tetto, mensa e letto", tipiche comunanze matrimoniali, ma prive di fondamento su un vincolo matrimoniale. A questi sono equiparati quei cattolici che dopo aver celebrato un matrimonio civile, lasciano questa esperienza e, iniziata una nuova relazione, di fatto convivono.

La differenza tra situazioni difficili e irregolari è essenziale: mentre coloro che si trovano nelle prime *si trovano solo in pericolo* di cadere in uno stato oggettivamente contrario alla legge della Chiesa, quanti si trovano nelle seconde *sono in uno stato oggettivamente contrario* alla legge della Chiesa.

I primi - semplicemente con il loro stato di vita - continuano ad affermare il valore di indissolubilità del vincolo matrimoniale, i secondi - semplicemente con il loro stato di vita - non riconoscono il valore del vincolo matrimoniale ecclesialmente regolato (assunto o da assumere)<sup>7</sup>.

### 3. La posizione ecclesiale di coloro che si trovano in situazioni matrimoniali irregolari

1° Non sono scomunicati. Ciò significa che la posizione della Chiesa nei loro confronti non equivale ad una sanzione<sup>8</sup>.

2° Sono tuttora nella Chiesa e in comunione con essa<sup>9</sup>.

3° Non sono nella "pienezza" della testimonianza cristiana. I vescovi italiani nel 1979 usavano l'espressione "non sono nella pienezza della comunione ecclesiale"; con il *Direttorio* del 1993, pur rimanendo un certa ambiguità terminologica quando si dice che i divorziati risposati vivono una "non piena appartenenza" alla chiesa (n. 218), si precisa che essi non sono nella "pienezza della testimonianza cristiana". Questa espressione è decisamente più adatta a determinare la condizione delle situazioni irregolari. Infatti non si tratta di una mancanza di piena comunione in senso costitutivo quanto piuttosto nel senso della manifestazione. Anche la proibizione di accedere alla comunione eucaristica dice sì la mancanza di comunione piena con la Chiesa ma nell'ordine della testimonianza in quanto con la loro condizione di vita i divorziati risposati non "attestano" l'indissolubilità del matrimonio cristiano.

---

<sup>7</sup> Si noti che la terminologia con la quale si classificano le diverse fattispecie come "divorziati risposati" non proviene dall'ambito ecclesiale, bensì dal contesto civile. Ciò non è privo di ambiguità e potrebbe ingenerare il pericolo di considerare le seconde nozze quali vero matrimonio che in realtà non esiste al di là delle apparenze (celebrazione civile, festa con i parenti, condivisione dello stesso tetto, mensa e letto). Non si può approvare una terminologia che confonda, equiparando il valido vincolo matrimoniale con le apparenze dello stesso. Con questo non si vuole dire che l'impegno assunto davanti all'autorità civile con un "matrimonio" civile sia privo di valore soprattutto se ci sono figli. Però altro è considerarlo matrimonio secondo il significato cristiano ed ecclesiale del termine (che ha come riferimento ultimo la dimensione sacramentale), altro è dire che rispetto a niente esso manifesta almeno l'impegno di custodire la nuova relazione da possibili ulteriori fallimenti.

<sup>8</sup> La scomunica viene irrogata come pena nei confronti di casi ritenuti gravi dalla Chiesa (che per il contesto sociale e civile sono irrilevanti o addirittura approvati) così da spingere il battezzato alla conversione.

<sup>9</sup> Come afferma *Lumen Gentium* n. 14 "Sono pienamente incorporati alla società della chiesa coloro che, avendo lo Spirito di Cristo, accettano l'intero ordinamento e tutti i mezzi di salvezza mediante i vincoli della professione di fede, dei sacramenti, del governo ecclesiastico e della comunione: organismo che Cristo dirige attraverso il sommo pontefice e i vescovi". Da questo punto di vista quanti vivono in situazione matrimoniale irregolare sono nella comunione ecclesiale in senso pieno.

### **A) Conseguenze della posizione ecclesiale di coloro che si trovano in situazione irregolare**

La prima e più conosciuta conseguenza è che *non possono partecipare alla comunione eucaristica*. I documenti del Magistero concordano su questa esclusione<sup>10</sup> anche se esplicitamente in riferimento ai divorziati risposati, ma la stessa disciplina si dovrà applicare alle altre condizioni di irregolarità<sup>11</sup>.

La seconda conseguenza è l'interdizione da quei servizi ecclesiali che esigono una pienezza di testimonianza cristiana come i servizi liturgici (lettore, ministro straordinario dell'Eucaristia, accolito), il ministero di catechista, l'ufficio di padrino per i sacramenti del battesimo e della confermazione. Il *Direttorio familiare* della CEI aggiunge anche l'esclusione dalla "partecipazione ai consigli pastorali, i cui membri, condividendo in pienezza la vita della comunità cristiana, ne sono in qualche modo i rappresentanti ed i delegati" (n. 218). Non vi sarebbero ragioni, invece, per impedire di fare da testimoni nella celebrazione del matrimonio, anche se saggezza pastorale farebbe evitare simili scelte (come consiglia il *Direttorio* al n. 218).

### **B) Le ragioni del divieto di partecipare alla comunione eucaristica**

Un primo motivo è questo: *poichè non possono ricevere l'assoluzione sacramentale* non possono neppure accedere alla comunione. Chi è consapevole di essere in peccato grave manifesto non si può comunicare senza premettere la riconciliazione (cann. 915 e 916); diversamente mangia e beve la propria condanna (1 Cor 11,7-29). Per vivere la riconciliazione sacramentale è necessario il distacco dai propri peccati ed il proposito di non commetterli più. Un tale proposito è semplicemente assente quando i divorziati risposati (o gli sposati solo civilmente o i conviventi) continuano a rimanere in una condizione di vita contraria a ciò che il Signore vuole per loro: questo vorrebbe dire interrompere la convivenza e quindi la condizione di irregolarità della loro situazione. Dunque non potendo accedere al sacramento della riconciliazione, ne consegue la esclusione dalla comunione sacramentale. Questo primo motivo che chiamiamo di "consapevolezza morale" si sviluppa su di un altro più fondamentale.

Il divieto esiste perché *"il loro stato e la loro condizione di vita sono in oggettiva contraddizione con la fede annunciata e celebrata nei sacramenti"*<sup>12</sup>. Il nuovo vincolo che il divorziato risposato assume è in contrasto con le indicazioni del Vangelo che esige un matrimonio unico e indissolubile. Se la celebrazione sacramentale è il momento vertice nel quale la Chiesa annuncia, come può accettare di offrire i sacramenti ai divorziati risposati senza cadere in contraddizione col Vangelo annunciato?

### **C) Condizioni di ammissione alla comunione dei divorziati risposati**

Il *Direttorio di pastorale familiare* (n. 220) su questa questione riprende la *Familiaris consortio* n. 84 e la nota *La pastorale dei divorziati...* al n. 28. Analizziamo il testo per coglierne il contenuto ed il senso.

Si inizia con una affermazione generale: "Solo quando i divorziati risposati cessano di essere tali possono essere riammessi ai sacramenti". Non ci sarebbe spazio ad alcuna ammissione alla Comunione per coloro che si trovano in una situazione di vita irreversibile a causa di figli che sono nati dalla seconda unione... L'unica possibilità è ristabilire la vita coniugale con il primo matrimonio che si

<sup>10</sup> Cf. GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. *Familiaris consortio*, 22/11/1981, n. 84d; Es. ap. *Reconciliatio et poenitentiae*, 2/12/1984, n. 34; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera ai vescovi della Chiesa cattolica circa la recezione della comunione eucaristica da parte dei fedeli divorziati risposati*, 14/9/1984, n. 4 che cita tra le fonti anche il Concilio di Trento - DS 1797-1812.

<sup>11</sup> Come del resto affermato dalla CEI, *Direttorio di pastorale familiare*, al n. 219 per i divorziati risposati "Fedele al suo Signore, la Chiesa comunque non può ammettere alla riconciliazione sacramentale e alla comunione eucaristica i divorziati risposati. Sono essi stessi a non poter esservi ammessi, dal momento che il loro stato e la loro condizione di vita sono in oggettiva contraddizione con la fede annunciata e celebrata nei sacramenti: sono in aperta contraddizione con l'indissolubile patto di amore tra Gesù Cristo e la sua Chiesa, significato e attuato dall'Eucaristia; sono in netto contrasto con l'esigenza di conversione e di penitenza presente nel sacramento della riconciliazione"; al n. 226 per gli sposati solo civilmente: "Poichè la loro vita non vuole essere e non è di fatto coerente con le esigenze del battesimo, sino a quando permangono in questa situazione di vita, i cattolici sposati solo civilmente non possono essere ammessi all'assoluzione sacramentale e alla comunione eucaristica. Solo una 'regolarizzazione' della loro posizione, secondo le avvertenze sopra richiamate, può permettere una loro riammissione ai sacramenti stessi"; al n. 230 per i conviventi: "E' evidente, infine, che 'sino a quando i conviventi permangono in questa situazione di vita non possono ricevere i sacramenti: mancano, infatti, di quella fondamentale conversione che è condizione necessaria per ottenere la grazia del Signore".

<sup>12</sup> CEI, *Direttorio di pastorale familiare*, n. 219.

considera unico vero matrimonio. L'affermazione dice anche che questa è la regola generale. Quanto si aggiunge dovrà essere considerata quale eccezione; una sorta di concessione o dispensa a favore dei divorziati risposati.

"E' necessario, perciò, che essi, pentitisi di aver violato il segno dell'alleanza e della fedeltà a Cristo, siano sinceramente disposti ad una forma di vita non più in contraddizione con l'indissolubilità del matrimonio o con la separazione fisica e, se possibile, con il ritorno all'originaria convivenza matrimoniale, o con l'impegno per un tipo di convivenza che contempli l'astensione dagli atti propri dei coniugi".

Quindi la *prima condizione* è il pentimento davanti a Dio a causa della mancata fedeltà.

La *seconda condizione* è il ritorno all'originaria vita matrimoniale. Ma questa scelta non sempre è possibile. "Infatti, qualora la loro situazione non presenti una concreta reversibilità per l'età avanzata o la malattia di uno o di ambedue, la presenza di figli bisognosi di aiuto e di educazione o altri motivi analoghi, la Chiesa li ammette all'assoluzione sacramentale e alla Comunione eucaristica se, sinceramente pentiti, si impegnano a interrompere la loro reciproca vita sessuale e a trasformare il loro vincolo in amicizia...".

Quindi la *terza condizione* è l'impegno ad interrompere la reciproca vita sessuale ed in particolare i rapporti coniugali così da vivere in piena continenza. L'assunzione di questo impegno richiede maturità e motivazioni di fede e quindi dovrà essere sorretto dalla certezza morale di poterlo mantenere. Tuttavia si dovrà tener conto che tale impegno si mette in atto senza interrompere la convivenza e del resto non si può esigere una certezza assoluta, allo stesso modo di chi, confessandosi di una relazione adulterina, si impegna a non commettere più peccato. In altre parole l'assunzione dell'impegno di piena continenza non può in termini assoluti escludere la prevedibilità o la possibilità che verranno posti in futuro degli atti coniugali. Un tale impegno si lega alla necessità di ripensare e vivere il rapporto più in termini di amicizia che di relazione coniugale.

La *quarta condizione* è evitare lo scandalo. Come conclude il n. 220 del *Direttorio* "In questo caso possono ricevere l'assoluzione sacramentale ed accostarsi alla Comunione eucaristica, in una chiesa dove non siano conosciuti, per evitare lo scandalo". L'obiettivo di "evitare lo scandalo" può essere raggiunto in modi diversi: andando alla comunione in una chiesa diversa da quella in cui si è conosciuti, offrendo una catechesi sistematica e precisa su questa normativa, l'anzianità dei coniugi... Sembra comunque importante evitare che i fedeli di una comunità siano indifferenti, ingenerando così una mentalità incapace di apprezzare fino in fondo il dono dell'indissolubilità matrimoniale.

Per le altre situazioni irregolari non si prevede in alcun modo l'accesso alla Riconciliazione sacramentale e alla Comunione eucaristica. Questo perché a loro non viene richiesto di "lasciare la convivenza" bensì di regolarizzarla assumendola nel cammino di fede cristiana con la celebrazione del matrimonio sacramentale.

#### **4. Il "colloquio pastorale" come l'attuale risposta alla "domanda di salvezza" dei battezzati che vivono una situazione matrimoniale irregolare**

Il Vescovo di Bolzano-Bressanone nel 1998 ha consegnato ufficialmente alla sua diocesi un testo elaborato dall'Ufficio pastorale che ha come obiettivo il "riconoscere con una certa chiarezza la possibilità di una presenza 'salvifica' di Dio nella vita di coppia dei divorziati risposati, e non solo nella loro vita in generale, ignorando questo legame, ma proprio anche in questo legame: 'Una storia della salvezza che Dio continua a scrivere con questa coppia e attraverso essa'<sup>13</sup>.

A partire da tale consapevolezza propone a tutti gli operatori pastorali di attrezzarsi per essere in grado di accompagnare mediante lo strumento chiamato "colloquio pastorale" le situazioni matrimoniali irregolari. Egger riprende quanto i vescovi dell'Oberrhein (Germania) proponevano per le loro chiese. Preciso subito che questi testi non vincolano pastoralmente la nostra realtà diocesana. Tuttavia li ritengo significativi in quanto ci aiutano a individuare una "forma" pastorale che anche noi possiamo percorrere e che, in parte, già attuiamo.

---

<sup>13</sup> WILHELM EGGER, *Divorziati risposati. Il colloquio continua*, in «Il Regno-documenti» 24 (1998) 738; il vescovo precisava con alcune osservazioni il sussidio edito dall'Ufficio pastorale della diocesi di Bolzano-Bressanone *Colloquio con i divorziati risposati*, pubblicato in: in «Il Regno-documenti» 24 (1998) 518-528.

Obiettivo fondamentale del c.p. è la “formazione della coscienza” per aiutare coloro che si trovano in situazione matrimoniale irregolare ad ascoltare la voce di Dio e, nel nostro caso, il Vangelo dell’amore umano. Esso può essere attuato da chierici e da laici sensibili alle problematiche familiari purchè minimamente introdotti all’esperienza di accompagnamento di coppie.

Generalmente è il desiderio di partecipare all’Eucaristia a costituire l’occasione propizia del primo c.p. suscitato dalla domanda dei figli: “perchè voi non fate la comunione?”, oppure dalla richiesta del battesimo per i figli.

### Come vivere il *colloquio pastorale*?

1. Innanzitutto occorre *evitare la deriva* o verso l’istanza meramente soggettiva mettendo in atto scelte arbitrarie, o verso l’istanza oggettiva sottraendosi al paziente dialogo con gli interessati interpellando le loro coscienze. In questo contesto si dovrà far riferimento all’importanza dell’Eucaristia e al suo legame con la vita personale; non è sufficiente andare all’Eucaristia perché “mi fa bene” e neppure perché è un atto sociale cioè mi offre visibilità... l’Eucaristia è molto di più; il segno sacramentale chiede di essere accolto nella relazione di fiducia personale e comunitaria con il Signore Gesù.

“In ogni caso è importante comunicare:

- che il non poter andare alla comunione non significa in nessun caso un’esclusione dalla chiesa;
- che anche per coloro che non possono ricevere la comunione, partecipare all’eucaristia è un momento essenziale della loro vita di fede. In quanto cristiani essi sono inoltre invitati a prendere parte alla vita della chiesa e/o della comunità parrocchiale;
- che nel colloquio non si tratta di pronunciarsi per un ‘divieto di ricevere la comunione’ o invece per una ‘autorizzazione ufficiale’;
- che la decisione ultima riguardante la propria disposizione interiore a ricevere la comunione viene presa sempre secondo la coscienza personale. E’ questa infatti che conosce i molteplici aspetti del problema e, alla luce di questi e della propria formazione, decide di conseguenza.
- Coloro che distribuiscono la comunione sanno però anche che non possono rifiutarla a coloro che la richiedono perchè essi non sono nella condizione di conoscere fino in fondo la coscienza di chi desidera ricevere la comunione. Il rifiuto deve esserci almeno nei casi in cui lo scandalo è evidente, per esempio in casi in cui appare un atto pubblico di sfida, di spregio al sacramento o di evidente offesa alla parte ‘innocente’.
- Compito dell’operatore pastorale è quello di creare un clima di apertura e di partecipazione, di riportare i diversi punti di vista nel loro giusto contesto e di richiamare l’attenzione sui numerosi modi di prendere parte alla vita della chiesa...”<sup>14</sup>.

2. L’operatore dovrà *esercitare l’ascolto paziente, manifestando accoglienza* e capacità di “considerare l’esperienza di vita della persona nel contesto delle sue relazioni”. Le crisi, gli insuccessi, i fallimenti possono stimolare un rinnovato cammino di maturazione e di conversione. E’ evidente che tutto questo non potrà risolversi mediante un incontro. Gli interessati debbono avere la possibilità di raccontarsi con calma e in maniera dettagliata.

Si suggeriscono le seguenti domande per avere una visione approfondita e diversificata delle situazioni:

“Oltre ai presenti, chi è coinvolto nella situazione attuale (ad esempio il coniuge divorziato, figli...)? Come ci si assume la responsabilità per gli obblighi derivanti dal primo matrimonio? Quali obblighi sussistono nell’attuale legame? In che cosa vengono individuate le casue del fallimento del primo matrimonio? Se che cosa si fonda la fiducia per la riuscita del secondo matrimonio?”<sup>15</sup>.

3. Il colloquio servirà a *ripensare in maniera più critica la precedente separazione/divorzio*; il passato non può essere rimosso. Esso necessita di essere assunto mediante un lavoro di valutazione dei fatti e delle scelte in maniera che le persone interessate prendano coscienza delle proprie responsabilità, siano in grado di riconoscere le proprie colpe e possano così pentirsi

<sup>14</sup> (*Colloquio... «Il Regno-documenti» 24 [1998] 526 integrato da 738*).

<sup>15</sup> (*ib.* 525).

“Accanto alla amara constatazione del fallimento, per amore della verità dovrà essere riconosciuta, in un sincero esame di coscienza, anche la presenza della colpa.

- Solo in casi rari la colpa va ricercata nel comportamento di un solo partner, mentre l'altro è stato abbandonato senza sua colpa.

- Il fallimento può consistere anche nel non essersi sufficientemente adoperati per mantenere e approfondire il rapporto coniugale.

- Spesso i contrasti all'interno della coppia si inaspriscono con il passar del tempo e provocano nei coniugi torti e sofferenze personali. A volte ciò vien fatto anche di proposito, ad esempio durante le cause di separazione e/o di divorzio.

- La separazione dei genitori provoca assai facilmente dei danni ai figli; ulteriori traumi essi li subiscono quando vengono coinvolti nelle liti degli adulti.

- Le relazioni extraconiugali possono aver avviato o accompagnato la rottura del matrimonio. Anche eventuali relazioni sessuali iniziate dopo la separazione rappresentano – almeno da un punto di vista oggettivo – un torto nei confronti del coniuge legittimo.

- In alcuni casi ci si dovrà chiedere in che misura la disgregazione del primo matrimonio sia dovuta anche all'aver suscitato scalpore o perfino all'aver dato pubblico scandalo.

- Il fallimento del matrimonio tra cattolici danneggia anche la chiesa come comunità dei credenti, poiché indebolisce l'annuncio dell'indissolubilità del matrimonio.

- Contrarre matrimonio civile in presenza di un vincolo matrimoniale tuttora esistente costituisce di per sé una grave mancanza contro la chiesa in quanto comunità sacramentale.

Nella concezione cristiana la colpa viene superata quando vi siano pentimento e conversione. Se molte volte il pentimento non può dar luogo a un ritorno al primo matrimonio, esso tuttavia può generare la disponibilità a perdonarsi l'un l'altro, a cercare la riconciliazione e ad adempiere agli obblighi civili e morali derivanti dal primo matrimonio”<sup>16</sup>.

4. L'operatore pastorale normalmente è chiamato a fare in conti con un *duplice atteggiamento* degli interlocutori: da un lato ostilità verso la chiesa per una prassi che spesso è interpretata riduttivamente e dall'altro il desiderio di partecipare pienamente alla vita sacramentale della chiesa. Occorrerà avere molta pazienza e, promuovendo un clima di fiducia, aiutare a leggere il proprio vissuto ed il senso delle scelte personali ed ecclesiali.

5. Nel corso dei colloqui potrebbe emergere il sospetto che il *matrimonio non sia canonicamente valido*. Gli operatori dovrebbero conoscere almeno approssimativamente i diversi capi di nullità matrimoniale<sup>17</sup>. Ricordo che i vescovi italiani hanno deciso di affidare la responsabilità primaria di consigliare i fedeli sulla possibilità di richiedere la nullità matrimoniale non ai tecnici del diritto canonico, bensì ai sacerdoti in cura d'anime in quanto normalmente sono i primi ad incontrare i fedeli e possono conoscere più da vicino la situazione, inoltre, se preparati possono offrire questo servizio con prudenza e competenza<sup>18</sup>. Nel caso si reputi necessario ricorrere al Tribunale ecclesiastico, si potrà indirizzare l'interessato ad uno dei due Patroni stabili del Tribunale ecclesiastico del Triveneto: essi offrono consulenza gratuita per conto del Tribunale stesso. Attualmente i patroni stabili sono:

Gregori Patrizia - consulenza a Padova (per appuntamento tel. 9-12 lun.-ven.) 335414436

Panajotti Michele - consulenza a PD, Pordenone e TN (app. 9-12 lun-ven.) 336248455

<sup>16</sup> (ib. 525).

<sup>17</sup> Il testo in commercio più chiaro e approfondito è di P. BIANCHI, *Quando il matrimonio è nullo? Guida ai motivi di nullità matrimoniale per pastori, consulenti e fedeli*, Milano 1998; l'autore suddivide i motivi di nullità in tre grandi aree:

1. vizi della libertà del consenso (la costrizione fisica o morale; la presenza di errori; l'apposizione di condizioni al proprio impegno matrimoniale);

2. Incapacità della persona (l'impotenza, l'incapacità a consentire per un insufficiente uso di ragione o per mancanza di discrezione di giudizio, l'incapacità ad assumere qualcuno degli obblighi coniugali essenziali per una causa di natura psichica);

3. difetti volontari di consenso (simulazione del matrimonio, esclusione dell'unità-fedeltà o indissolubilità del matrimonio, esclusione dell'ordinazione alla prole o del bene dei coniugi.

<sup>18</sup> Cf CEI, *Decreto generale sul matrimonio canonico*, 5/11/1990, art. 56.

Prima di avviare la causa si informi la parte interessata che è tenuta a versare un contributo spese al Tribunale (dal primo marzo 2004 calcolato in € 450,00 per il processo di primo grado e di appello)<sup>19</sup> e corrispondere l'onorario di patrocinio all'avvocato (sempre dal primo marzo 2004 calcolato in € 1.400,00 – onorario massimo previa autorizzazione del Preside di causa € 2.700,00 – cui vanno aggiunti gli oneri fiscali previsti dalla legge cioè circa + 22%); qualora gli avvocati richiedessero una parcella superiore si inviti l'interessato a mettere per iscritto la richiesta e le circostanze, e si spedisca lo scritto al Vicario Giudiziale (attualmente è don Aldo Andreotti presso Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto – Via Roma, 82 – 35122 Padova - tel. 049.650492).

6. L'operatore aiuterà a *comprendere la nuova relazione*. Come si è addivenuti alla decisione di instaurare una nuova relazione, di convivere e di progettare il secondo matrimonio civile? Si dovrà valutare se il nuovo legame abbia dato prova di stabilità e se costituisca un obbligo morale soprattutto per la nascita di figli. Una seria riflessione potrà essere avviata sui criteri che ispirano la nuova relazione: vita comune, educazione dei figli, gestione dei beni...

7. Il discernimento sulle singole situazioni potrà giungere anche ad una fase propositiva. Ad esempio, *aiutare a comprendere come l'esclusione dai sacramenti sia una forma singolare di annuncio dell'indissolubilità del matrimonio* da parte di chi si trova in situazione matrimoniale irregolare. Inoltre quando la seconda unione è irreversibile e il cammino spirituale ha conosciuto seri progressi, si potrà giungere a proporre in determinate circostanze di astenersi dai rapporti propriamente coniugali. Ciò esige un cammino ascetico che, a questo punto però, sarà percepito in sintonia con il cammino precedente; quindi sarà possibile accostarsi al sacramento della riconciliazione e all'Eucaristia in una chiesa in cui sia evitato lo scandalo.

Aggiungo una nota che non riguarda direttamente il colloquio pastorale.

L'operatore pastorale dovrà avere l'avvertenza di non creare ai coniugi, che già vivono enormi difficoltà, ulteriori situazioni di disagio.

Ad esempio, quando si celebra singolarmente il battesimo (non con un gruppo di più battezzandi) sollecitare a celebrare la Messa con il battesimo potrebbe essere segno di poca attenzione verso le situazioni matrimoniali irregolari. Oppure celebrare la Messa di prima comunione con i bambini che sono accompagnati dai loro genitori e ricevono la comunione con i loro genitori (il sacerdote riceve la famiglia e prima comunica il bambino e di seguito i suoi due genitori: quali?). Per i divorziati risposati e per l'intera comunità questa modalità celebrativa potrebbe creare disagio e nel caso non lo creasse è ancora più preoccupante perché significa che la comunità non patisce lo scandalo delle divisioni matrimoniali. Altri esempi si potrebbero fare in rapporto agli incontri di preparazione ai sacramenti dei figli: chi si invita? I genitori reali? La nuova coppia? In questi casi il colloquio pastorale potrebbe rivelarsi davvero utile per "formare la coscienza" dei battezzati in situazione matrimoniale irregolare.

Due domande conclusive.

1. *Si possono ammettere al battesimo i bambini di quelle coppie che si trovano in situazione irregolare?*

Occorre discernere le diverse situazioni.

Se si tratta di divorziati risposati sarà necessario valutare il cammino cristiano che stanno compiendo allo stesso modo con cui si preparano al battesimo le altre coppie. Inoltre, l'occasione del battesimo del figlio potrebbe essere una buona occasione di evangelizzazione: di come loro stessi possono vivere al meglio il Vangelo di Gesù anche attraverso la loro situazione matrimoniale.

Se si tratta di sposati civilmente, oltre a quanto detto per i divorziati risposati, si aiuteranno a comprendere la loro situazione personale e offrire la possibilità di giungere al matrimonio sacramentale così da vivere l'amore umano secondo il Vangelo.

Se si tratta di conviventi bisognerà aiutarli a capire che con il battesimo è necessario garantire una stabilità di coppia al figlio. E quindi offrire la prospettiva di un cammino di fede che li conduca al matrimonio cristiano.

In ogni caso, per celebrare il battesimo occorre che vi sia la fondata speranza che il bambino potrà ricevere una formazione cristiana (si potrà fare affidamento di volta in volta o al padrino o madrina, o ai nonni, o alla comunità cristiana le sue varie proposte formative).

---

<sup>19</sup> Dal 1998 i Tribunali ecclesiastici sono finanziati con i proventi dell'8‰.

Per ciò che riguarda le situazioni difficili, la condizione matrimoniale non pone alcun impedimento alla ammissione al battesimo dei figli.

*2. E chi si trova in situazione matrimoniale difficile o irregolare può essere ammesso al compito di padrino?*

Per rispondere alla domanda è necessario ricordare che il compito del padrino non è quello di semplice testimone di ciò che sta avvenendo nella celebrazione come lo sono i testimoni nella celebrazione del matrimonio. I padrini hanno il compito preciso di accompagnare i bambini nel cammino di fede. Sono dei veri e propri testimoni. Ciò che conta è la loro testimonianza cristiana.

Secondo questa prospettiva quanti si trovano in situazione matrimoniale difficile possono essere ammessi al compito di padrino perché oggettivamente non vi è nulla che contrasti con la fedeltà al Vangelo di Gesù sull'amore umano. Anzi, quanti restano fedeli al coniuge soffrendo a causa di questa fedeltà, sono una forte testimonianza cristiana.

Quanti, invece, si trovano in situazione irregolare non possono assumersi il compito di padrino o madrina perché, a prescindere dalle responsabilità soggettive (di colpevolezza o meno), con il loro stato di vita non possono offrire un'esplicita e piena testimonianza cristiana. Se, tuttavia, si insiste da parte dei genitori, si potrà rinunciare alla figura del padrino – che non è neppure obbligatorio – e si chiede all'interessato di fungere da testimone.